



Club Alpino Italiano
COMMISSIONE CENTRALE ALPINISMO GIOVANILE

REGOLAMENTO DEGLI ACCOMPAGNATORI DI ALPINISMO GIOVANILE (ASAG-AAG-ANAG)

Approvato dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile in data 21 febbraio 2010

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 – Il presente Regolamento disciplina tutte le figure titolate di Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano.

Art. 2 – La qualifica di Accompagnatore di Alpinismo Giovanile ha estensione nazionale ed è qualifica ufficiale del Club Alpino Italiano.

TITOLO II – ACCOMPAGNATORI

Art. 3 – Gli Accompagnatori devono possedere:

- capacità tecnico-alpinistiche tali da garantire la massima sicurezza in montagna anche in situazioni di emergenza;
- conoscenze generali di base per frequentare responsabilmente la montagna nel pieno ed attivo rispetto dell'ambiente;
- conoscenze di base relative alla struttura ed al funzionamento del Club Alpino Italiano ed alle materie riguardanti i suoi scopi istituzionali, come definite da apposito atto di indirizzo di Unicai;
- attitudini organizzative, didattiche ed educative tali da consentire un corretto e proficuo rapporto con i giovani.

Art. 4 – La qualifica di Accompagnatore può essere attribuita a quei soci maggiorenni del Club Alpino Italiano che, oltre a possedere i requisiti espressi al precedente articolo 3, abbiano maturato adeguate esperienze operative nel settore e di vita associativa.

Agli Accompagnatori il Club Alpino Italiano garantisce adeguata copertura assicurativa relativamente all'espletamento delle loro specifiche attività.

ACCOMPAGNATORI SEZIONALI

Art. 5 - L'Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile di cui all'art.34 del Regolamento OTCO-OTPO viene nominato dal Presidente della Sezione, previo nulla osta dell'OTPO di Alpinismo Giovanile competente, in seguito all'esito di un apposito corso di formazione realizzato sotto la supervisione tecnica dell'OTPO stesso ed in base al regolamento approvato dalla CCAG. Per la realizzazione di corsi di formazione per Accompagnatori sezionali più Sezioni possono adottare iniziative congiunte.

Il superamento di un corso di formazione per Accompagnatore sezionale è presupposto della relativa nomina e quest'ultima è requisito indispensabile per la partecipazione ai corsi di formazione per Accompagnatori di Alpinismo Giovanile.

Art. 6 - Il GR istituisce e, a cura dell'OTPO, tiene aggiornato l'elenco degli Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile.

In detto elenco saranno iscritti coloro che, dopo aver superato con profitto uno dei corsi di formazione di cui al precedente articolo 5, saranno nominati Accompagnatori Sezionali dal Presidente della Sezione di appartenenza, previo parere favorevole dell'OTPO e, ove esistenti, del Direttore della Scuola Sezionale o del responsabile sezionale del settore.

La perdita della qualifica di Accompagnatore Sezionale viene deliberata dalla Sezione di appartenenza e l'OTPO provvede alla cancellazione del nominativo dall'elenco sopra detto non appena ricevuta notizia di tale revoca.

L'Accompagnatore Sezionale è tenuto ad incrementare la propria preparazione tecnica e culturale ed a frequentare le iniziative di aggiornamento indicate dall'OTPO. La mancata frequenza a tali iniziative, come l'insufficiente attività, può comportare la sospensione e, se reiterate, la cancellazione dall'elenco degli Accompagnatori Sezionali.

Art. 7 – Gli Organi Tecnici Periferici Operativi di Alpinismo Giovanile hanno il dovere di fornire, alle Sezioni che ne facciano esplicita richiesta, la consulenza necessaria per la realizzazione dei corsi di cui al precedente articolo 5.

ACCOMPAGNATORI DI ALPINISMO GIOVANILE

Art. 8 – Il titolo di Accompagnatore di Alpinismo Giovanile si consegue a seguito del superamento di specifico corso di formazione e verifica svolto secondo le indicazioni dell'apposito regolamento.

Art. 9 – L'organizzazione dei Corsi di formazione, il cui piano didattico deve comunque prevedere l'attuazione di una parte teorica e di una parte pratica atte a sviluppare e verificare le indicazioni contenute nel precedente Titolo II, viene curata dall'Organo Tecnico Periferico Operativo il quale realizza tali Corsi attraverso la propria Scuola Provinciale, Regionale o Interregionale ove esistente.

Il Presidente dell'Organo Tecnico Periferico Operativo stesso assume la direzione del Corso.

Ove non sia costituito un Organo Tecnico Periferico Operativo provinciale, regionale o interregionale, tali funzioni spettano alla Commissione Centrale, che può delegarle ad un altro Organo Tecnico Periferico Operativo.

Art. 10 – All'atto della nomina l'Accompagnatore tacitamente si impegna ad operare per il potenziamento delle attività giovanili nell'ambito della propria Sezione.

Si impegna altresì a fornire la propria collaborazione alle Sezioni del Club Alpino Italiano, Enti ed Associazioni territorialmente circoscrivibili alla Sezione di appartenenza.

Si impegna altresì a svolgere la propria attività didattica sulla base dei criteri impartiti dalla Commissione Centrale ed a partecipare a quelle manifestazioni ufficiali, iniziative di aggiornamento e convegni promossi dalle Commissioni Centrale e Provinciale, Regionale o Interregionale.

Qualsiasi opera dell'Accompagnatore è prestata a titolo gratuito. Egli avrà diritto al rimborso delle spese vive documentate sostenute nello svolgimento della propria attività.

ACCOMPAGNATORI NAZIONALI DI ALPINISMO GIOVANILE

Art. 11 – Il titolo di Accompagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile si consegue a seguito del superamento di specifico corso di formazione e verifica svolto secondo le indicazioni dell'apposito regolamento. Corsi di qualifica per Accompagnatori Nazionali vengono promossi dalla Commissione Centrale che ne cura l'organizzazione e ne assume la direzione.

La realizzazione di tali corsi è affidata alla Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile nell'ambito dei suoi compiti istituzionali.

Art. 12 – Ai Corsi di qualifica possono essere ammessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Periferici, coloro che, dopo aver conseguita la nomina di Accompagnatore di Alpinismo Giovanile, siano in regola con le vidimazioni ed abbiano correttamente operato per almeno un ulteriore biennio nell'ambito delle attività giovanili.

L'ammissione ai Corsi di qualifica è stabilita ad insindacabile giudizio della Commissione Centrale.

Art. 13 – Scopo fondamentale dei Corsi di qualifica è quello di verificare, a norma di apposito regolamento stilato dalla Commissione Centrale, il livello di preparazione teorica e pratica raggiunto dagli Accompagnatori e la loro attitudine alla formazione di altri Accompagnatori.

Art. 14 – Per gli Accompagnatori Nazionali resta valido quanto contenuto nel precedente articolo 10. Essi assumono inoltre l'impegno di presenziare ad eventuali convocazioni, riunioni e corsi di aggiornamento promossi dalla Commissione Centrale nonché di assumere quegli incarichi che la Commissione Centrale ritenga opportuno assegnare loro.

TITOLO III – VIDIMAZIONI

Art. 15 – Accompagnatori Nazionali - Nei termini stabiliti da apposita circolare della CCAG l'Accompagnatore Nazionale è tenuto a presentare per iscritto all'Organo Tecnico Centrale Operativo l'attività di Alpinismo Giovanile svolta, vistata dal Presidente della Sezione di appartenenza. L'Accompagnatore deve pertanto avere cura di scrivere le attività di Alpinismo Giovanile svolte su apposita scheda predisposta dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile e disponibile presso l'Organo Tecnico Periferico Operativo del proprio Raggruppamento Provinciale, Regionale o Interregionale, seguendo le modalità indicate dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile.

L'Organo Tecnico Centrale Operativo provvede alla raccolta delle schede ed alla valutazione dell'attività di ogni singolo Accompagnatore Nazionale in apposita seduta e provvede o meno alla vidimazione.

Art 16 – Accompagnatori- Nei termini stabiliti da apposita circolare della CCAG l'Accompagnatore è tenuto a presentare per iscritto all'Organo Tecnico Periferico Operativo l'attività di Alpinismo Giovanile svolta, vistata dal Presidente della Sezione di appartenenza. L'Accompagnatore deve pertanto avere cura di scrivere le attività di Alpinismo Giovanile svolte su apposita scheda predisposta dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile e disponibile presso l'Organo Tecnico Periferico Operativo del proprio Raggruppamento Provinciale, Regionale o Interregionale, seguendo le modalità indicate dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile.

L'Organo Tecnico Periferico Operativo provvede alla raccolta delle schede ed alla valutazione dell'attività di ogni singolo Accompagnatore conformemente alle indicazioni della Commissione Centrale, ed a formulare a quest'ultima le proposte di vidimazione. La Commissione Centrale Alpinismo Giovanile valuta le proposte dell'Organo Tecnico Periferico Operativo in apposita seduta e provvede su tali proposte.

Art. 17 – Accompagnatori Sezionali –

Nei termini stabiliti da apposita circolare della CCAG l'Accompagnatore sezionale è tenuto a presentare per iscritto all'Organo Tecnico Periferico Operativo l'attività di Alpinismo Giovanile svolta, vistata dal Presidente della Sezione di appartenenza. L'Accompagnatore Sezionale deve pertanto avere cura di scrivere le attività di Alpinismo Giovanile svolte su apposita scheda predisposta dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile e disponibile presso l'Organo Tecnico Periferico Operativo del proprio Raggruppamento Provinciale, Regionale o Interregionale, seguendo le modalità indicate dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile.

L'Organo Tecnico Periferico Operativo provvede alla raccolta delle schede ed alla valutazione dell'attività di ogni singolo Accompagnatore Szionale e alla eventuale vidimazione.

TITOLO IV – SOSPENSIONE E REVOCA

Art. 18 – La Commissione Centrale può, direttamente o su segnalazione dei competenti Organi Tecnici Periferici Operativi ove questi esistano, sospendere quegli Accompagnatori che:

- consecutivamente per due anni non abbiano svolto attività che rientri nelle finalità della Commissione stessa o che, comunque, per analogo periodo non abbiano provveduto a sottoporre a vidimazione il proprio libretto personale;
- tengano un comportamento non conforme agli articoli 10 e 16 oppure, nel caso di Accompagnatori Nazionali, all'articolo 17 del presente regolamento;
- chiedano, per giustificati motivi, di interrompere temporaneamente la loro attività, in questo caso per non più di tre anni consecutivi.

Art. 19 – La Commissione Centrale può, direttamente o su segnalazione dei competenti Organi Tecnici Periferici Operativi ove questi esistano, revocare definitivamente la nomina a quegli Accompagnatori che:

- non risultino più regolarmente iscritti al Club Alpino Italiano;
- siano stati assoggettati a più di due sospensioni consecutive;
- presentino le proprie dimissioni dall'Albo;
- tengano un comportamento o compiano azioni contrarie all'etica del Club Alpino Italiano o, comunque, alla figura dell'Accompagnatore;
- svolgano attività professionali lucrose che presentino analogie con quella di Accompagnatore oppure utilizzino il titolo di Accompagnatore a favore di imprese industriali o commerciali;
- non risultino più regolarmente iscritti al Club Alpino Italiano.

Gli Accompagnatori Nazionali che non intendano o non possano più operare come tali, possono riassumere la qualifica di Accompagnatore Regionale a loro richiesta.

Gli Accompagnatori che non intendano o non possano più operare come tali, possono riassumere la qualifica di Accompagnatore Sezionale a loro richiesta.

TITOLO V – ACCOMPAGNATORI EMERITI E ACCOMPAGNATORI ONORARI

Art. 20 – La Commissione Centrale può conferire la qualifica di Emerito a quegli Accompagnatori Nazionali o Regionali che intendono concludere la propria attività diretta dopo almeno quindici anni di attività effettiva.

Art. 21 – La Commissione Centrale può conferire la qualifica di Accompagnatore Onorario a quei soci del Club Alpino Italiano i quali, pur senza essere titolati di Alpinismo Giovanile, abbiano svolto in un settore specifico un significativo livello di attività ed acquisito apprezzabili benemerienze a favore della Commissione Centrale stessa.

TITOLO VI – MODIFICHE

Art. 22 – Modifiche al presente regolamento possono essere apportate dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del Club Alpino Italiano su proposta della Commissione Centrale Alpinismo Giovanile.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE

Art. 23 – Ove gli OTPO Provinciali, Regionali o Interregionali non risultino ancora costituiti o comunque non siano operanti, tutti i compiti di loro pertinenza, compresi anche la promozione, organizzazione e direzione dei corsi di formazione a qualsiasi livello, vengono assunti esclusivamente dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile, che può delegarli in tutto o in parte ad un Organo Tecnico Periferico Operativo territorialmente vicino.